Abolizione dell'esterometro solo dal 1° luglio 2022. Le Entrate adeguano le specifiche tecniche per la fatturazione elettronica

L'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è stato modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere siano trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione. Tuttavia, a pochi giorni dall'entrata in vigore delle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, cd. Decreto "*Fisco e Lavoro*"», è stato nuovamente modificato il citato comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 **prevedendo che la disposizione in argomento entri in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022**.

Di conseguenza, con il **provvedimento del 23 dicembre 2021, prot. n. 374343/2021**, l'Agenzia delle entrate ha adeguato, di nuovo, le regole tecniche per la trasmissione dei dati

delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore e, al contempo, **abrogato il precedente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, n. 293384.**

Inoltre, **decorrere dal 1° luglio 2022**, al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, è apportata la seguente modifica:

- Il punto 9 è sostituito come segue:

*"**9.** Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere*

***9.1** Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, **dal 1° luglio 2022**, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.*

***9.2** La comunicazione di cui al precedente punto 1 è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.*

***9.3** Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro il*

quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione."

Vedi:

- **Specifiche tecniche versione 1.8** – utilizzabili a partire **dal 1° febbraio 2024**
- **Specifiche tecniche versione 1.7.1** – utilizzabili a partire dal 1° ottobre 2022
- **Specifiche tecniche versione 1.7** – utilizzabili a partire dal 1° luglio 2022
- **Specifiche tecniche versione 1.6.4** – utilizzabili a partire dal 1° gennaio 2022
- **Specifiche tecniche versione 1.6.3** – aggiornate il 7 luglio 2021 e utilizzabili fino al 31 dicembre 2021
- **Specifiche tecniche versione 1.5** – aggiornate il 30 luglio 2019 e utilizzabili fino al 31 dicembre 2020

Fattura elettronica: *software* di compilazione (versione 2.1.3)

Versione 2.1.3 del 01/03/2023

- **motivo dell'aggiornamento**: nell' elenco delle aliquote IVA, inserimento della nuova percentuale: "*7% – Perc. Compensazione agricoltura*".